

1 - DESTINATARI

Sono destinatari del contributo a titolo di incentivo i datori di lavoro privati, operanti sul territorio della Regione ed appartenenti ad una delle seguenti categorie: Imprese, cooperative, associazioni e fondazioni e studi professionali.

I datori di lavoro non devono avere in corso interventi di cassa integrazione guadagni straordinaria o aver fatto ricorso a procedure di riduzione di personale, nei dodici mesi antecedenti la data di presentazione della domanda di contributo (ai sensi art. 33 c. 4 L.R. 34/08 e s.m.i.).

2 - PERSONE OGGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

a) soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale

b) tossicodipendenti/alcolodipendenti

c) lavoratori che hanno superato i 45 anni di età

Per i soggetti alla lettera a) si intende:

- Detenuto già in misura alternativa alla detenzione o nei termini per ottenere le misure alternative alla detenzione (Semilibertà oppure affidamento in prova al Servizio Sociale oppure Detenzione domiciliare – rif. art. 47 ter l. 354/75 e successive modificazioni)

- Detenuto ammesso o in attesa di ammissione al lavoro esterno (art. 21 l. 354/75 e successive modificazioni)

- Detenuto in liberazione condizionale (art. 176 codice penale)

- Detenuto in attesa di giudizio da almeno 6 mesi

- Detenuto beneficiario di misure sostitutive (l. 689/81)

Per i soggetti alla lettera b) si intende

- Tossicodipendente/Alcolodipendente in trattamento

Per i detenuti in regime di semilibertà, si considera come luogo di residenza - nei casi nei quali la stessa non sia fissata nella provincia di riferimento - la località dove ha sede la casa circondariale presso cui scontano la pena.

Per i soggetti affidati in prova ai servizi sociali con rientro obbligatorio in comunità terapeutica, si considera come luogo di residenza - nei casi nei quali la stessa non sia fissata nella provincia di riferimento - la località dove ha sede la comunità terapeutica.

Non sono ammesse a contributo le assunzioni del coniuge, di parenti e affini entro il quarto grado del titolare dell'impresa e degli amministratori in caso di società (ai sensi art. 33 c. 5 L.R. 34/08 e s.m.i.), ivi compreso il caso di associazioni e fondazioni e studi professionali.

Per le imprese cooperative, sono ammesse a contributo le assunzioni dei soci lavoratori purché non sussista rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado tra questi e gli amministratori della cooperativa.

I soci lavoratori dovranno comunque essere impegnati in modo continuativo nell'attività lavorativa ed inquadrati a condizioni non peggiorative rispetto a quanto previsto nei relativi contratti di categoria.

Non possono essere accolte le istanze di contributo a titolo di incentivo per l'assunzione di lavoratori/lavoratrici che con il datore di lavoro richiedente abbiano avuto rapporti di lavoro nel corso dei sei mesi precedenti alla presentazione della istanza, ad eccezione dei casi di rapporto di lavoro a tempo determinato i cui effetti siano cessati per intervenuta scadenza del contratto.

Non possono essere accolte le istanze di contributo a titolo di incentivo per l'assunzione di lavoratori/lavoratrici per l'inserimento lavorativo dei quali/delle quali il contributo stesso sia stato precedentemente erogato. Ciò anche qualora le istanze siano proposte da datori di lavoro diversi da quello che ottenne il beneficio, a meno che i precedenti rapporti di lavoro abbiano cessato di produrre effetti per cause indipendenti dalla volontà dei lavoratori/ delle lavoratrici.

3) MODALITA' E TERMINI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A TITOLO DI INCENTIVO

Il contributo è concesso per i seguenti importi:

euro 10.329,00 per un'assunzione a tempo indeterminato per un tempo pieno di uomini,

euro 11.878,00 per l'assunzione a tempo indeterminato per un tempo pieno di donne

In caso di assunzioni a tempo parziale ("part-time"), l'entità dell'incentivo è ragguagliata al numero di ore stabilito dal contratto nazionale di categoria per il tempo pieno. (ai sensi art. 33 c.2 L.R. 34/08 e s.m.i.).

L'incentivo viene erogato al datore di lavoro, previa presentazione di domanda prima dell'assunzione del lavoratore, dopo 12 mesi dalla data di effettiva assunzione. (ai sensi art. 33 c. 3 L.R. 34/08 e s.m.i.).

Il contributo non viene erogato per le giornate o i periodi di aspettativa o di assenza dal lavoro non retribuiti.

La risoluzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro, effettuata nel termine di cinque anni dalla data di assunzione a tempo indeterminato, comporta la restituzione integrale del contributo erogato, salvi i casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo. (ai sensi 33 c.6 L.R. 34/08 e s.m.i.).

In caso di anticipata risoluzione del rapporto di lavoro nei primi dodici mesi dalla data di effettiva assunzione, fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 33 della L.R. 34/2008, il contributo sarà calcolato in relazione al periodo effettivamente lavorato, purché siano trascorsi almeno 90 giorni di calendario della data di assunzione. Nulla è dovuto in caso di non compimento dei predetti 90 giorni.

4) PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO

Il datore di lavoro che inoltra istanza di contributo deve redigere un progetto di inserimento lavorativo in cui siano indicati i processi di professionalizzazione e riqualificazione del lavoratore, con particolare riguardo a:

- attività di affiancamento da parte di personale esperto per il trasferimento delle conoscenze/abilità relative alla mansione che il lavoratore è chiamato a svolgere;
- eventuali corsi di formazione professionale ritenuti opportuni;
- indicazione del tutor al quale sono affidate le attività di sostegno personalizzato all'inserimento lavorativo;
- modalità di collegamento tra i Servizi per l'Impiego e le strutture in grado di fornire interventi specialistici (es. terapeutici, psicologici, ecc);
- descrizione delle esperienze di lavoro a tempo determinato, stage, borse lavoro ecc. precedenti all'assunzione svolte presso il datore di lavoro che presenta l'istanza di contributo.

5) TUTOR

Il tutor deve essere in grado di svolgere le seguenti funzioni:

- approfondire la conoscenza delle caratteristiche personali, sociali, professionali e attitudinali del lavoratore/della lavoratrice, in rapporto con le esigenze del datore di lavoro e del contesto in cui si colloca l'inserimento lavorativo;
- proporsi come elemento in grado di favorire una maggiore conoscenza reciproca nei rapporti fra il lavoratore/la lavoratrice e il datore di lavoro;
- fornire un sostegno consulenziale sia al lavoratore/alla lavoratrice sia al datore di lavoro, cercando di risolvere eventuali difficoltà pratiche o comportamentali e curando il collegamento con altri operatori e strutture interessati al buon esito dell'inserimento

Il tutor fonda il proprio intervento sulla ricerca di un rapporto fiduciario sia con il datore di lavoro, sia con il lavoratore/la lavoratrice. Pertanto deve essere accettato esplicitamente da entrambi. L'accettazione da parte del lavoratore/della lavoratrice e del datore di lavoro implica la loro

disponibilità a verifiche periodiche sull'andamento dell'esperienza, nonché l'individuazione delle eventuali difficoltà, ponendo in atto tentativi condivisi per superarle.

I tutor devono essere in possesso di alcune caratteristiche di base:

- diploma di scuola media superiore o laurea;
- motivazione e attitudine al ruolo;
- esperienze analoghe o affini e qualificazioni professionali congruenti;

Al termine dell'attività di affiancamento e consulenza, il tutor redige una **relazione** sull'esito dell'inserimento lavorativo contenente informazioni circa:

- a) valutazione complessiva dell'inserimento lavorativo;
- b) quali le difficoltà emerse nella fase dell'inserimento lavorativo;
- c) quali i tentativi (condivisi con lavoratore e datore di lavoro) posti in essere per superare le difficoltà;
- d) se è stata necessaria l'attivazione in rete di strutture specialistiche: se sì, quali sono stati i risultati dell'intervento.

Il tutor può essere previsto per alcune tipologie di lavoratori e, precisamente:

- soggetti sottoposti a misure restrittive della libertà personale
- tossicodipendenti/alcolodipendenti

Il tutor non può essere collegato da vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado con le persone da inserire, né può essere collegato da vincoli di parentela o affinità entro lo stesso grado con il datore di lavoro, il legale rappresentante, gli amministratori e, in caso di imprese cooperative, con i soci, né essere dipendente del datore di lavoro o avere relazioni d'affari con la stessa, né ricoprire cariche sociali nell'ambito degli enti di cui al punto 1), comma 1, del presente atto presso la quale svolge attività di tutoraggio connesse con l'iniziativa di cui alla L.R. 34/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Compenso del tutor

il compenso per le attività del tutor è per un massimo di 20 ore per ciascun inserimento nel contesto temporale massimo di un anno dal momento dell'avvenuta assunzione, ad un costo orario di € 30,00 (oneri fiscali esclusi).

Il numero di ore si riferisce anche ad attività eventualmente svolte dal tutor precedentemente al momento dell'assunzione del lavoratore/della lavoratrice (contatti con il datore di lavoro qualora sia il tutor a proporre l'inserimento lavorativo, compilazione del progetto di inserimento lavorativo, ecc.).

Qualora, a seguito di ammissione a contributo intervenga una rinuncia allo stesso da parte del datore di lavoro od una revoca per intervenute irregolarità, viene riconosciuto al tutor per le attività di cui al punto precedente, un bonus di € 60,00 (oneri fiscali esclusi), pari a 2 ore.